



COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO COMUNALE per la DISCIPLINA dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.10.2012)
(Modificato con la deliberazione del C.C. n. 60 del 21 dicembre 2012)
(Modificato con la deliberazione del C.C. n. 15 del 29 aprile 2013)
(Modificato con la deliberazione del C.C. n. 36 del 30 settembre 2014)
(Modificato con la deliberazione del C.C. n. 32 del 29 luglio 2015)
(Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 30 Marzo 2017)
(Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2018)
(Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.03.2019)

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Imposta riservata allo Stato	2
Art. 3 – Soggetto passivo	2
Art. 4 – Presupposto di applicazione	3
Art. 5 – Base imponibile	4
Art. 6 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree edificabili ...	4
Art. 7 – Nozione di abitazione principale, pertinenze, fabbricati ed aree fabbricabili	6
Art. 8 – Riduzione base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati .	7
Art. 9 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta.....	8
Art. 10 – Detrazione per l’abitazione principale.....	9
Art. 11 – Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado	7
Art. 12 – Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici	9
Art. 13 – Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE	11
Art. 14 – Esenzioni.....	11
Art. 15 – Versamenti ed interessi.....	12
Art. 16 – Versamenti effettuati da un contitolare.....	12
Art. 17 – Versamenti minimi	12
Art. 18 – Differimento dei termini per i versamenti	13
Art. 19 – Dichiarazione	13
Art. 20 – Accertamento	14
Art. 21 – Attività di controllo.....	15
Art. 22 – Sanzioni ed interessi	15
Art. 23– Rimborsi e compensazione	16
Art. 24 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	17
Art. 25 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	18
Art. 26 – Contenzioso	18
Art. 27 – Riscossione coattiva.....	19
Art. 28 – Arrotondamenti.....	19
Art. 29 – Norme di rinvio.....	19
Art. 30 – Entrata in vigore	19
Art. 31 – Clausola di adeguamento	19

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente patrimoniale, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita dall'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo Art. 13, dagli Art. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'Art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'Art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'Art. 1, commi 707-729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, della Legge 28.12.2015, n. 208 e della n. Legge 232 del 11.12.2016.
2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Savignone salvo quanto previsto dal successivo Art. 2.

Art. 2 – Imposta riservata allo Stato

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'Art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard dello 0,76%, ai sensi dell'Art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ovvero sulla base di diversa aliquota prevista da norma di legge.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali nel rispetto del non superamento del tetto massimo IMU/TASI. Il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare, soggetto fisico o giuridico, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, con esclusione dei casi di non assoggettamento

all'imposta.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art. 4 – Presupposto di applicazione

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, **esclusa, a decorrere dal 01.01.2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed escluse comunque le esenzioni previste dal successivo art. 14 e le sotto elencate fattispecie di immobili su cui non viene applicata l'Imposta:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- f) casa e relative pertinenze utilizzate dal coniuge superstite con diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile;
- g) fabbricati già rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- h) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è stato elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno di formazione dello stesso con i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per la determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti "imbullonati".

5. Sono assoggettati alla riduzione della base imponibile del 50% i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale agevolazione non è cumulabile con la detrazione prevista al successivo art. 8 - Riduzione base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Art. 6 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree edificabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atti pubblici o perizie giurate.

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee con Deliberazione di Giunta Comunale ratificata dal Consiglio Comunale i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
5. Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 250, salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia.
6. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'Art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
7. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo lo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, ai fini I.C.I., sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.
8. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio tributi comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
9. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
10. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
11. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Per gli omessi versamenti per le Aree Fabbricabili dall'anno 2013 all'anno 2017 sono previsti gli istituti del ravvedimento e dell'adesione.

Art. 7 – Nozione di abitazione principale, pertinenze, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Per “*abitazione principale*” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Tale disciplina regola il caso che vede i componenti del nucleo familiare residenti in due distinti immobili situati nello stesso Comune. Ed in tal caso, infatti, la legge prevede che l’esonero spetti soltanto ad una delle due abitazioni.

2. Per “*pertinenze dell’abitazione principale*” s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

3. Per “*fabbricato*” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

4. Per “*area fabbricabile*” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell’Art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

5. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’Art. 2135 del codice civile. Non sono soggetti all’imposta i terreni non edificabili.

6. Per fabbricati strumentali all’attività agricola s’intendono ai fini dell’IMU, gli immobili strumentali all’attività agro-silvo-pastorale ovvero quelli individuati dall’art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall’art. 42bis della L. 222/2007. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell’art. 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica. Costituiscono immobili strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduuttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un volume d’affari derivante dallo svolgimento di tale attività e di utilizzare tale immobile esclusivamente per la sua attività agro-silvo-pastorale.

Art. 8 – Riduzione base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

- l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457¹;

¹ L’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) è il seguente:

Definizione degli interventi.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. [...]

- il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
- lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
7. Ai soli fini IMU, i fabbricati diruti - senza copertura e con le murature in elevazione di altezza media inferiore a m. 1,50 - non sono considerati unità collabenti bensì aree fabbricabili se ricadenti nei settori o ambiti edificabili del P.U.C. I medesimi immobili, se ricadenti in ambiti del P.U.C. non edificabili, sono esenti dall'imposta.

Art. 9 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'Art. 1, comma 380, lettera (g), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'Art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo, se previsto da norme di legge, entro il termine previsto dall'Art. 193, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre

2006, n. 296.

3. Dopo l'entrata in vigore della TASI – Tributo per i Servizi indivisibili, il tetto massimo della somma delle aliquote IMU e TASI per “altri immobili” diversi dall'abitazione principale è fissato nella percentuale massima del 10,6 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, fatta salva la facoltà ai sensi dell'art. 1 comma 42, lettera b) della Legge di Bilancio 2017 approvata con Legge 232 del 11.12.2016 di applicare una maggiorazione dell'aliquota TASI dello 0,8. Tale aumento va deliberato per ciascun anno, ove consentito, nell'atto di approvazione delle aliquote TASI nell'anno di riferimento.

4. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3, del D.L. 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'Art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 20 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art. 10 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, qualora previsto dalla legge.

Art. 11 - Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, salvo le agevolazioni già previste dal Regolamento per l'anno 2015, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- a) Per "immobile" s'intenda un immobile ad uso abitativo e sue pertinenze;
- b) Si considerino pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7);
- c) Il comodante sia proprietario sul territorio nazionale al massimo di 2 immobili (**per intero o in percentuale**) e sue pertinenze, nei limiti di cui al precedente punto, ubicati nel Comune di Savignone, uno dei quali deve essere necessariamente adibito ad abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; in cui il comodante abbia la residenza e la dimora abituale;

- d) Il possesso di un'altra tipologia, come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano al massimo 2, situati entrambi nel comune di residenza del proprietario e uno risulti essere la sua abitazione principale;
 - e) La riduzione si applica anche agli immobili storici. Pertanto nel caso di un immobile storico dato in comodato d'uso gratuito la base imponibile è ridotta al 25%;
 - f) Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A 8 e A9);
 - g) Per beneficiare della riduzione della base imponibile, il proprietario deve attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione;
 - h) Il contratto di comodato deve essere necessariamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata. Sono validi i Contratti registrati già presentati all'Ufficio negli anni precedenti e acquisiti agli atti dell'Ufficio Tributi. Sono valide le regolarizzazioni dei contratti di comodato verbale, debitamente registrate ed hanno efficacia retroattiva a far data da quella riportata nell'atto.
2. In caso di avvenuto decesso dell'avente titolo in linea retta per le agevolazioni sul comodato d'uso gratuito, il medesimo diritto alle agevolazioni viene acquisito dagli eredi del De Cuius che utilizzano l'immobile come abitazione principale. Per ottenere detta agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno d'imposta con documentazione probatoria allegata in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g),h).
3. Ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e visto l'art 1 comma 42 lettera a) della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 che conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della citata legge 28.12.2015, n. 208 che conferma il blocco anche per l'anno 2017 degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatte salve le agevolazioni già concesse in precedenza e applicate nell'anno 2015 sono fatte salve le medesime così come segue:

*“Le quote di fabbricati in comproprietà derivanti da eredità o altri diritti reali possono godere delle agevolazioni riservate all'abitazione principale e alle sue pertinenze, ovvero dell'esenzione della quota di tributo di spettanza fino alla concorrenza del tributo stesso qualora il soggetto passivo utilizzi uno degli immobili e pertinenze come abitazione principale esclusi gli immobili di Categoria A1, A8 e A9. e a condizione che i comproprietari (ciascuno autonomamente) non possiedano altre unità immobiliari di qualsiasi tipologia. Tale agevolazione è attribuibile ai contribuenti in possesso di un reddito familiare (prendendo a riferimento la famiglia anagrafica) non superiore ad Euro 25.000,00 al netto dei redditi immobiliari. Per ottenere detta agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno d'imposta con documentazione probatoria allegata. I possessori di quote immobiliari che non utilizzano uno degli stessi immobili in comproprietà come abitazione principale o che possiedono altri immobili o altre porzioni di immobili saranno invece assoggettati alle norme che disciplinano gli **-altri immobili-**”.*

Art. 12 – Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici

1. La detrazione di cui all'Art. 10 comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'Art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 13 – Immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'**aliquota** stabilita dal comune, è **ridotta al 75 per cento** (riduzione reale del 25%). Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).

Per avere diritto all'agevolazione dalla data di inizio del contratto occorre darne comunicazione con allegata copia dell'atto di locazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla registrazione del contratto stesso.

Art. 14 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Città Metropolitane, dal Comune, dalle Unioni di Comuni, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 984, in quanto il Comune di Savignone è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

- i) i fabbricati rurali iscritti o ancora da iscrivere a NCEU ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Savignone risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS.

Art. 15 – Versamenti ed interessi

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno di assoggettamento al tributo è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di legge.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'Art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2014.
5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 17 – Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende

riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 18 – Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

2. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per l'acconto dell'anno successivo. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per il saldo d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 19 – Dichiarazione di possesso immobili e/o variazioni

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii., pubblicato in versione editabile sul sito istituzionale del Comune nell'apposita Sezione Tributi.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione può essere presentata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, tramite Raccomandata AR o tramite invio con Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

7. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria se non sono nel frattempo intervenute variazioni.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

9. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

10. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

11. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

12. Il contribuente può rettificare in qualsiasi momento le dichiarazioni o le documentazioni presentate al Comune relativa ai tributi locali, per correggere errori od omissioni commessi in buona fede e può contestare la pretesa tributaria dell'amministrazione che non abbia tenuto conto delle variazioni dichiarate. In caso di errori toponomastici, i medesimi si possono sanare attraverso atti regolarmente registrati che avranno efficacia retroattiva e che conterranno in allegato dichiarazione di regolarizzazione toponomastica. La dichiarazione è sempre emendabile, anche in sede contenziosa.

Art. 20 – Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norme degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

6. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali.

Art. 21 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'Art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'Art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 20,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale con apposito Regolamento, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 22 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'Imposta Municipale Propria risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diversi da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente Art. 21 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
6. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di 2 punti percentuali, e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Nel caso di reiterati versamenti insufficienti dell'imposta in acconto e/o a saldo, verrà applicata una sanzione pari ad Euro 100,00.
8. Dalla data del 01/01/2016 di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 viene applicata la riduzione della sanzione minima per ravvedimenti operosi così come segue:
 - a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
 - a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
 - a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.
9. L'istituto del ravvedimento è normato secondo i disposti di cui all'art. 34 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali. Nei casi previsti dalle legge e dal Regolamento Generale delle Entrate in alternativa può essere applicato l'istituto dell'adesione, qualora ne ricorrano le condizioni.
10. Non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti i casi di adesione volontaria da parte del contribuente per i quali si procede secondo le procedure dell'adesione.

Art. 23– Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'Art. 23, comma 9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'Art. 18.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria, TARI o TASI.
5. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
7. Valgono in ogni modo le disposizioni di cui all'art. 24 e seguenti del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali per le compensazioni tra debiti e crediti d'imposta tra contribuente e contribuente e contribuente ed Ente.

Art. 24 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'Art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di I.C.I., è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata;
 - per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'Art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che dispone sulla determinazione della base imponibile, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'Art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi

di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino stati iniziati, ai sensi dell'Art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;

- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità della normativa vigente.
 5. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU o di altri tributi locali, ai sensi dell'Art. 1 comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 25 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso o somme di consistente rilevanza, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e adesione, una rateizzazione dell'intero importo secondo i disposti di cui al testo vigente degli artt. 20 e 57 del Regolamento Generale per le Entrate Tributarie. La dilazione può essere concessa anche cumulativamente per più annualità e può sovrapporsi ad altre rateizzazioni già accordate se il contribuente risulta in regola con i pagamenti.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà o dell'eccessiva entità della somma e alla stessa dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
3. In caso di mancato pagamento di una rata, salvo casi particolari imprevedibili, si applicano i disposti di cui all'art.61 del Vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, solo nei casi previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali

Art. 26 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546,

che disciplina il processo tributario.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 27 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al d.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28 – Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 29 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, specie il Vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, come modificato ed integrato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.03.2019, avranno efficacia dal 1° gennaio 2019 fatti salvi gli interventi legislativi in materia antecedenti alla medesima data e in ogni caso si rimanda alle disposizioni dettate dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Art. 31 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.